



deliberante hanno adottato, a suo tempo, una
operazione di sfollamento volontario riservata
al personale non ancora in possesso dei re-
quisiti previsti dall'art. 10 dell'accordo 6 ot-
tobre 1951 per il diritto alla reindita vitalizia.

Ora, ad operazione ultimata, il problema
che si pone all'esame dell'Amministrazione
è quello relativo al risarcimento del
Fondo con un provvedimento che ne assicu-
ri l'equilibrio. A quanto riferiscono gli
Uffici, tale provvedimento potrebbe essere
individuato nell'elevarsi del limite
di età per il collocamento in quiescenza, da
portarsi da 60 o 65 anni. Pertanto, nel momen-
to in cui ci si propone di studiare tali mi-
sure, è evidente come non sia possibile acco-
gliere delle domande di collocamento in
quiescenza per il personale al di sotto dei 60
anni di età, se non concorressero circostanze
del tutto speciali.

Il Consiglio prende atto concordando
in tale senso.

3. Concessione di aspettativa all'ap-
plicato sig. Ordello Sparinangeli appar-